



PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020

DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE per l'Avviso "AIM: Attraction and International Mobility"

Articolo 1

Oggetto del Disciplinare

1. Il presente Disciplinare regola la gestione, l'attuazione, gli obblighi, la rendicontazione delle attività e le modalità di erogazione dei pagamenti ai soggetti beneficiari nell'ambito dell'Avviso "AIM" in attuazione dell'Azione I.2 dell'Asse I del PON R&I 2014-2020 e tiene conto della procedura scritta di modifica del PON R&I 2014-2020 ai sensi degli artt. 30 e 96 del Regolamento (UE) 1303/2013, avviata il 21 febbraio 2018.

Articolo 2

Termini del finanziamento

1. Nello svolgimento delle attività relative ai progetti finanziati, ogni ente opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge nazionali e comunitarie vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. Considerata la volontà del Ministero di avvalersi delle opzioni semplificate di costo con riferimento al personale impegnato negli interventi di cui all'Avviso AIM, l'Amministrazione ha determinato gli importi del costo standard mensile riconosciuto ad ogni contratto di ricercatore a tempo determinato - onnicomprensivo degli oneri a carico del lavoratore e del datore di lavoro e delle relative indennità di mobilità. Tali importi, riportati al punto 5 seguente, sono stati determinati sulla base della proposta di definizione di tabelle di costi standard ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, trasmessa ai servizi della Commissione Europea in data 22 febbraio 2018 e rimangono comunque condizionati all'approvazione da parte della Commissione Europea.
3. Il Ministero adotta le unità di costo standard a seguito dell'approvazione da parte della Commissione Europea e prima dell'approvazione delle proposte presentate, riservandosi ogni possibilità di modifica dei medesimi alla luce delle osservazioni della Commissione Europea.
4. Il costo mensile riconosciuto ai fini del presente Avviso relativo ad ogni contratto di ricercatore a tempo determinato - onnicomprensivo degli oneri a carico del lavoratore e del datore di lavoro - è pari a 4.004,55 euro. A tale importo si aggiunge una maggiorazione del 20% per "i restanti costi ammissibili" (oneri amministrativi e costi indiretti in applicazione del tasso forfetario previsto all'art. 14, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Fondo Sociale Europeo), pari a 800,91 euro. Infine, è riconosciuto un importo mensile pari a



600,00 euro lordi come indennità di mobilità da concedere a tutti i ricercatori di linea 2 ("attrazione"); la stessa indennità è riconosciuta ai ricercatori di linea 1 ("mobilità"), ma soltanto limitatamente al periodo trascorso fuori sede. Considerati tali valori, si determinano le seguenti unità di costo standard mensili:

- a) contratti di linea 1, per i periodi trascorsi in sede: 4.805,46 euro mensili;
 - b) contratti di linea 1, per i periodi fuori sede: 5.405,46 euro mensili;
 - c) contratti di linea 2: 5.405,46 euro mensili.
5. Gli importi indicati possono essere modificati sulla base di adeguamenti previsti dalla normativa vigente che dovessero intervenire durante il periodo di decorrenza del rapporto di lavoro, secondo quanto definito dalla Commissione Europea nell'atto delegato di approvazione delle unità di costo standard.

Articolo 3

Obblighi dei soggetti beneficiari

1. Il soggetto beneficiario deve avviare le attività connesse con la realizzazione dei singoli interventi tempestivamente e comunque entro 6 mesi a decorrere dalla comunicazione di approvazione del progetto e concluderle entro i 42 mesi successivi, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 4.
2. Il soggetto beneficiario non può apportare autonomamente all'intervento varianti tecnico-scientifiche sostanziali che comportino modifiche degli obiettivi originari e dei risultati attesi. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali devono essere preventivamente sottoposte alla valutazione del Comitato di Selezione costituito dal MIUR, all'avvenuta ricezione di apposita richiesta trasmessa attraverso l'apposita piattaforma online <https://aim.cineca.it> che ne evidenzia le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informerà il soggetto beneficiario dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.
3. È fatto obbligo al soggetto beneficiario di comunicare tempestivamente al Ministero ogni sospensione o interruzione dei rapporti contrattuali dei ricercatori.
4. È fatto obbligo al soggetto beneficiario di trasmettere tramite la apposita piattaforma online i seguenti documenti:
 - a) i bandi pubblicati per la selezione dei ricercatori;
 - b) gli atti della selezione;
 - c) la pubblicazione dei risultati delle selezioni;
 - d) l'indicazione delle sedi amministrative in cui sono conservati i documenti;
 - e) i contratti sottoscritti dai ricercatori;
 - f) ulteriori dati e documentazione su richiesta del MIUR.
5. È fatto altresì obbligo per il soggetto beneficiario di inserire nell'apposita piattaforma online, la dichiarazione del ricercatore, secondo il modello fornito dal MIUR, attestante:
 - a) di essere a conoscenza che l'intervento è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;



- b) di essere consapevole che il mancato rispetto delle prescrizioni dell'Avviso e del presente disciplinare comporta la revoca dell'intervento approvato e la restituzione integrale degli importi percepiti;
 - c) di essere consapevole che la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi (ove non sia stata preventivamente autorizzata dal MIUR) comporta la revoca dell'intervento approvato e la restituzione integrale degli importi già percepiti.
6. Il soggetto beneficiario trasmette, esclusivamente tramite l'apposita piattaforma on line e su modulistica predisposta dal MIUR: con cadenza semestrale, una relazione sulle attività svolte; con cadenza annuale, una rendicontazione periodica. Ai fini della dichiarazione delle spese alla Commissione Europea, il Ministero si riserva di chiedere eventuali integrazioni ai documenti trasmessi, ovvero ulteriori relazioni o rendicontazioni a scadenze diverse.
7. In considerazione degli obiettivi di accelerazione della spesa del Programma Operativo e delle scadenze stabilite dalla normativa comunitaria, la rendicontazione finale dovrà essere presentata entro 30 giorni dal termine dell'intervento.

Articolo 4 **Proroghe e revoche**

1. Eventuali proroghe potranno essere richieste dai soggetti beneficiari esclusivamente per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause di forza maggiore e concesse ad insindacabile giudizio del MIUR solo in assenza di cause ostative e qualora compatibili con le scadenze imposte dalla normativa comunitaria in merito all'ammissibilità delle spese.
2. Si procederà alla revoca totale del finanziamento, con conseguente restituzione degli importi eventualmente già versati nei seguenti casi:
- a) mancato avvio dell'intervento entro i termini stabiliti;
 - b) interruzione dell'intervento per cause imputabili al soggetto beneficiario;
 - c) mancato rispetto degli obblighi, di cui all'Articolo 3 in capo al soggetto beneficiario, secondo quanto stabilito nell'Avviso e nel presente Disciplinare di attuazione;
 - d) realizzazione dell'intervento in maniera difforme rispetto a quanto approvato;
 - e) mancato svolgimento del periodo minimo di lavoro fuori sede previsto dal contratto;
 - f) mancato rispetto delle norme in materia di informazione e comunicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, allegato XII, sezione 2.2 "Responsabilità dei beneficiari";
 - g) esito negativo dei controlli di cui al successivo Articolo 6;
 - h) tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 5 **Modalità di erogazione del finanziamento**

1. I pagamenti al soggetto beneficiario saranno effettuati dal Ministero, previa positiva conclusione delle verifiche spettanti agli Uffici competenti, secondo i tempi e con le seguenti modalità:



- a) un anticipo pari ad 1/3 del totale del finanziamento a seguito della presentazione di quanto previsto dall'Articolo 3 commi 4 e 5;
 - b) un ulteriore versamento pari ad 1/3 del totale del finanziamento a seguito della presentazione del primo rendiconto annuale secondo quanto previsto dall'Articolo 3, comma 6;
 - c) l'ultima tranche (pari ad 1/3 del totale del finanziamento) subordinata dalla contestuale presentazione del secondo rendiconto annuale secondo quanto previsto dall'Articolo 3, comma 6.
2. L'erogazione del finanziamento a favore di soggetti privati è subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
 3. Al termine dell'intervento, a seguito della presentazione della rendicontazione finale, secondo quanto previsto dall'Articolo 3, comma 7 del presente Disciplinare, il Ministero effettuerà la verifica conclusiva ricalcolando, ove necessario, il contributo spettante in base ai periodi effettivamente trascorsi fuori sede. In tale sede, si procederà al recupero del contributo eventualmente già erogate in eccesso, ovvero alla revoca e al recupero integrale dello stesso caso di verifica finale negativa. In nessun caso, comunque, il contributo effettivamente spettante potrà risultare superiore all'importo approvato dal Ministero.
 4. Il recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso avverrà mediante restituzione dell'importo da parte del beneficiario ovvero, nel caso in cui il soggetto non provveda nel termine di 90 giorni dalla richiesta, mediante recupero per compensazione di altre somme destinate al soggetto stesso su altri capitoli di spesa del bilancio del MIUR per gli atenei pubblici, o mediante escussione della polizza fideiussoria per quelli privati.
 5. I pagamenti del soggetto beneficiario a favore dei ricercatori devono essere effettuati mediante bonifico bancario o conto corrente postale nel rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Articolo 6

Controlli e ispezioni

1. Il MIUR potrà effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto.
2. Il soggetto beneficiario è tenuto a consentire ed agevolare lo svolgimento dei suddetti controlli in tutti i luoghi ove si svolgono le attività del progetto, inclusi quelli esterni alle sedi del beneficiario, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta e fornendo tutta la collaborazione necessaria.

Articolo 7

Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere e/o derivare dall'attuazione e/o interpretazione del presente Disciplinare sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.